

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

UFFICIO UNICO



VERBALE DI RILASCIO DI IMMOBILE

d'anno 1998, giorno 8 del mese di  
luglio, in Nocera Terinese, loc. Passo  
Bagni, alle ore 9,30.

A richiesta dei sig.ri Baratta Egidio  
e Florio Italia, rappresentati, difesi  
ed elettivamente domiciliati presso lo  
studio dell'avv. Vincenzo Cotta, sito  
in Nocera Terina -

Costi	1201
Imposte	41300
	51510
	71010
	5150
Spese	40000
	6000
	122160

8 LUG. 1998

- In virtù di sentenza N° 36/98 emessa  
il 16.02.98 dal Pretore di Nocera Terina,  
con formula esecutiva opposta il 20.03.98,  
e notificata il 01.04.98 - 23.04.98,  
unitamente all'atto di precetto, con  
cui si condannava Rocca Rocco, in  
qualità di padre di Rocca Antonio, unita-  
mente agli altri eredi del medesimo  
Rocca, al ritegno, in favore degli altri,  
del terreno sito in agro del Comune di  
Nocera Terinese, loc. Passo Bagni, censito  
nel P.C.T. alla partita 2255, foglio 20,  
part. 197.

Avv. Vincenzo Cotta  
Dott. M.P.

- Visto l'atto di precetto notificato il

01.04.98 - 23.04.98, con cui si è  
intimato ai sig.ri Rocca Marie, Rocca  
Michele, Rocca Giovanni e Rocca Giuseppe  
in qualità di eredi di Rocca Antonio,  
di rilasciare detto bene immobile entro  
e non oltre il decimo giorno della  
notifica dell'atto di preatto stesso -  
- Visto il preavviso di rilascio,  
notificato il 01.07.98 - 02.07.98, con  
il quale i sig.ri Rocca Marie, Rocca Michele,  
Rocca Giovanni e Rocca Giuseppe venivano  
avvisati che agli 08.07.98, ore 9,30 e ss.,  
un Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico  
del Tribunale di Comete T., si sarebbe  
postato sul posto ed ivi, metterebbe in  
esecuzione i titoli sopra descritti, avrebbe  
impresso gli istanti, o persone da loro  
designate nel possesso del terreno su  
descritto e secondo le modalità di  
legge - Arrivato giunto, io sottoscritto  
Ufficiale Giudiziario, munito dei titoli  
sopra descritti, ho avuto la presenza  
del ricorrente sig. Beppe Egidio nonché il  
suo procuratore avv. Vincenzo Gatto; sono  
altresi presenti i germani intimati sig.ri

MM

MP

As

Chung



Michel, Giovanni, Marie e Gespe  
Pocce, nonché l'avv. Ottavio Rendicino  
procuratore costituito, anche in sostituzione  
e per delega dell'avv. Delio Maresco.

Il l'avv. Gatto chiede che si dia inizio alle  
esecuzioni - d'avv. Rendicino in assolutamente  
preliminare fa rilevare all'ufficio procedente  
che il fondo di cui si discute e per il quale si  
dovrebbe procedere all'immissione in possesso in  
favore del ricorrente Baretta, appare inequivocabilmente  
coltivato, con piantagioni intense e frutti pendenti.  
Pertanto deve essere assolutamente sospesa la  
procedura di immissione e di apporramento  
in danno dei coltivatori giacché altrimenti ven-  
rebbe violata la disposizione inderogabile contenuta  
nell'art. 47, 2° Co, della legge agraria N° 203/82  
che stabilisce che il rilascio di un fondo  
agricolo può avvenire solo al termine delle  
annate agrarie durante le quali è stata  
emessa la sentenza - Cio' ovviamente per  
consentire ai conduttori di realizzare le colture  
e i prodotti impiantati o comunque esistenti  
sul fondo - Dette norme non può essere  
assolutamente eluse con conseguente  
preveniente danno e carico dei condut<sub>ti</sub>

DM  
M/7  
per. Ameghini

tali coltivatori - Non solo: da come facilmente  
si può rilevare anche da una superficiale  
visita esistono sostanziali opere-coltura di miglio-  
ramente addizione e trasformazione; il tutto  
si potrà da una intensa coltivazione di oltre  
cinquante anni - Tali miglioramenti, da  
insubornarsi anche nel corso del processo di  
esecuzione per come recita l'art. 20 della  
Legge agraria vigente, comportano il diritto  
di ritenzione da parte del detentore del  
fondo - In tale situazione vi è obbligo dell'ufficio  
precedente ai sensi dell'art. 47-20 Legge agraria  
vigente N° 203/82 di rilevare e docu-  
mento di quanto sopra, sospendendo quindi gli  
atti e le procedure di immisione nel pos-  
sesso, rimettendo il tutto al giudice compe-  
tente - In tal senso l'avv. Mendicino fa espres-  
se richieste, sempre invitando l'ufficio del  
Giudizionario a dar atto al verba delle coltiva-  
zioni in atto ormai intense, addirittura avvenute  
in parte fruttifere pendenti; le procedure di im-  
missione nel possesso, se espletate potrebbero  
rubare danni ormai gravi agli odierni posses-  
sori-coltivatori.

L'avv. Gatto contesta tutto quanto detto

DM  
M  
Avv. Mendicino



21/11

20

Per  
L'incarico

altresì, le infondatezze e temerarietà delle  
eccezioni ex adverso rilevate, anche in consi-  
derazione del fatto che se fossero fondate  
dovremmo oggi eseguire una sentenza resa non  
dal Pretore, come nel caso di specie, ma dal  
Tribunale ret. specializzate agrarie -

Il sig. Boretti Egizio, ricorrente, dichiara:

"Il Pretore di Cometa, ha emesso una sentenza.  
Parte ricorrente ha opposto appello alle provisions  
esecutive, ripetuto proprio perché mancano i  
requisiti di cui all'art. 46 della legge agrarie."

L'avv. Mendicino contesta decisamente le asser-  
zioni di controparte, rilevando:

- 1) Nella procedura di immissione del possesso  
l'Ufficiale Giudiziario sulle opposizioni,  
difficoltà ecc., che incontra nel corso delle  
operazioni deve dar conto al Giudice della  
Esecuzione, che nel caso non è né individuare  
né nel Pretore giudicante, né nel Tribunale,  
esistendo il giudice ad hoc -
- 2) Diversamente da quanto rilevato dal collega  
Gatto, e qui come facilmente può evincersi  
da un fugace esame della situazione di fatto,  
le colture in atto non sono costituite solo  
da ortaggi e ciclo stagionale ma da frutteti

ed esperto dell' avv. O. Mendicino il quale  
tentò di introdurre in fase esecutive  
questioni di merito, su cui oltretutto si è  
già pronunciato il Pretore di Lamezia T.  
Con la sentenza costituente il titolo  
dell' ordine esecutivo - invece nella citata  
sentenza non si fa alcun riferimento a  
rappresentazioni eguali di natura specie e si  
ordina il rilascio del terreno senza  
alcuna condizione essendo il titolo giustificativo  
della decisione di merito, un contratto di  
comodato - d' avv. Gatto fa rilevare altresì  
che le colture in atto comunque non potreb-  
bero giustificare la sospensione dell' esecuzione  
perché trattasi di coltivazioni ad ortaggi di  
breve ciclo vegetativo e quindi piantati  
dopo l' Evoli Bocca ignora certamente  
successivamente alla notifica della sentenza  
avvenuta in data 01-23/04/98 - d' avv.  
Gatto produce altresì ordinanza del giudice  
Istruttore, dell' sse C. Errami, data resa nel  
giudizio di appello avverso la sentenza costituente  
titolo dell' ordine esecutivo, con cui si  
ripete le richieste di sospensione della provvisoria  
esecuzione delle stesse - d' avv. Gatto fa rilevare



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ed altro con alberi in rigogliosa vegetazione  
che certamente non sono stati impiantati  
dopo la notifica della sentenza ma spesso  
esistenti da decenni decenni ed anche questi  
con produzione in atto -

*[Handwritten signature]*

3) Le argomentazioni circa il diniego di una  
sospensione in caso di appello sono palesemente  
irrilevanti e privi di qualsiasi efficacia,  
in quanto si ribelisce che ci si trova in  
una successiva fase nella quale non è  
competente né il giudice che ha emesso la  
prima sentenza, né il Tribunale, ma il  
giudice dell'esecuzione al quale è affidato  
l'esecuzione e per cui la legge  
proprio in ipotesi uguale a queste;  
senza considerare che proprio le argomentazioni  
di impugnazione della sentenza fanno supporre  
come non ci si trovi davanti ad una sentenza  
irrevocabile ma ad una sentenza già  
debitamente impugnata - In sede d'ufficio  
procedente ~~ad~~ oltre atto delle situazioni  
di fatto esistente -

*[Handwritten signature]*

D'alt. Gallo impugna e contesta, ancora  
una volta, le contrarie eccezioni e deduzioni,  
introdotta del tutto arbitrariamente in queste

22  
G  
in

fare trattazioni di questioni di merito - All' esecuzione  
si procede in base al titolo e non in base  
alle affermazioni fatte da controparte -

L' avv. Rendicino impugna e contesta, facendo  
rilevare che l'appello ha come fatto esecutivo  
proprio un contratto di fitt essendo state  
coltivazioni prodotte ricevute e dichiarazioni  
di pagamento - L' Ufficiale Giudiziario è

tenuto e sta conto al Giudice dell' esecuzione  
della situazione rinvenuta in loco - A

questo fatto l' avv. Rendicino fa presente che gli è stato  
comunicato che il Giudice dell' esecuzione in quanto non  
depositato in cancelleria ha già sospeso l' esecuzione - A questo

fatto io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, insistendo  
sul fatto coltivazioni ad ataggi nonché piante di  
frutti, con frutti pendenti non ancora maturi  
e non ancora raccolti, rimetto gli atti al

Praton Giudice dell' esecuzione ai sensi dell' art.  
630 c.p.c. affinché emetta nuovo provvide-  
mento d' urgenza risolvendo le contestazioni  
sollevate e dando nuove modalità di esecuzione.

Del che si verbale, chiuso alle ore 11,00,  
letto conferito e sottoscritto.

Epitimo Botta

Proceda Proc.

Uff. Ufficiale

Proceda Proc.

Proceda Proc.


L' UFFICIALE GIUDIZIARIO  
DR. WLADIMIRO LAMBERTI

Dr. Lamberti



Seppio e  
Cancelleria  
08-07-98  
IL COLLABORATORE  
DI CANCELLERIA  
Leopoldo Caruso

Ottenuta la sospensiva dell'esecuzione, il Fotoforo, con lo stesso metodo che ha ottenuto la sospensiva ha rimesso in moto il marcheggio dell'appello in Tribunale, poi in Cassazione, alla Corte di Appello di Catanzaro ed ora siamo ritornati in Tribunale.. Ora dovrà attendere altri anni il Baratta per avere il suo terreno. Lo scrivo e confermo che questa volta non ci sarà ne il terreno de quo e sarà presente oltre ai rispettivi legali lo "zio Corrado"..... visto che la Legge dello Stato mi ha abbandonato. Mi sento come un topo in bocca al gatto che gioca con me facendomi diventare non tossicodipendente ma dipendente dagli avvocati per tutte queste cause per avere il sacrosanto diritto di avere ciò che mi appartiene

		
REPUBBLICA ITALIANA		
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		
<b>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</b>		Oggetto
<b>SEZIONE SECONDA CIVILE</b>		
Composta dagli Ill..mi. Sign. Magistrati:		RILASCIATO IMMOBILIARE
<b>13191 / 02</b>		
Dott. Vincenzo BANDASSARRE	- Presidente -	R.G.N. 5267/00
Dott. Ugo RIGGIO	- Consigliere -	7926/00
Dott. Vincenzo COLARUSSO	- Consigliere -	Cron. 30803
Dott. Olindo SCETTINO	- Consigliere -	Rep. 3531
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO	- Rel. Consigliere -	Ud. 18/06/02
ha pronunciato la seguente		
<b>S E N T E N Z A</b>		
sul ricorso proposto da:		
BARATTA EGIDIO, MAIONE ITALIA, elettivamente		CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
domiciliati in ROMA VIA ROBERTO SCOTT 62, presso lo		Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE
studio dell'avvocato ENRICO POLVERINI, difesi		per diritti 1.55
dall'avvocato SALVATORE GIGLIOTTI, giusta delega in		il 10 SET. 2002 IL CANCELLIERE
atti;		
- ricorrenti -		
contro		
ROCCA MARIA;		
- intimata -		
e sul 2° ricorso n° 07926/00 proposto da:		
ROCCA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA		
ZOAGLI MAMELI 9, presso lo studio dell'avvocato		





poteva essere rilevato di ufficio dal tribunale senza necessità di eccezione di parte. Il giudice di appello, quindi, avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio ex articolo 331 c.p.c. e non avrebbe dovuto proseguire il giudizio pena la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza conclusiva.

La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata con rinnovazione del giudizio di secondo grado e con rinvio della causa ad altro giudice davanti al quale il contraddittorio dovrà essere integrato nei confronti di tutti gli eredi di Rocca Antonio, ossia ( oltre l'appellante Rocca Maria ) Michele, Giovanni e Gaspare Rocca.

L'annullamento di ufficio della decisione impugnata comporta che delle questioni prospettate nel ricorso principale ed in quello incidentale si dovrà occupare il giudice di rinvio dopo aver provveduto all'integrazione del contraddittorio. Lo stesso giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

A norma dell'articolo 341 c.p.c., come sostituito dall'articolo 73 del d.lg. 19/2/1998 n.51, il giudice di rinvio va identificato non più nel tribunale di Lamezia Terme ma nella corte di appello di Catanzaro che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi e provvedendo sugli stessi dichiara la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata, cassa la sentenza medesima e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catanzaro.

Roma 18 giugno 2002

Il consigliere estensore

*Muller*

Il presidente

*Vin. Baldassarre*

1095 129,11  
4565 20,66  
-----  
149,77

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2  
Registrato in data 23 OTT. 2002 Serie 4  
di n. 55722 versate € 149,77  
(euro) CENTOQUARANTANOVE/77  
P. Il Dirigente Area Servizi  
(Dott.ssa Maria Teresa DI FILIPPO)  
Il Responsabile Servizio Atti Giudiziali  
(Dr. M. RACCICHINI)



IL CANCELLIERE C1  
*Paolo Talarico*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma 10 SET. 2002  
IL CANCELLIERE C1  
*Paolo Talarico*